

COMUNE DI AVIO

PROVINCIA DI TRENTO

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 comma 646 della legge 30.12.2018 n. 145

Rep. n. ----- Atti Privati

di data -----

Convenzione di concessione in uso e gestione dell'impianto

sportivo "Umberto Calliari" alle associazioni sportive

dilettantistiche Avio calcio e Junior Sport Avio.

L'anno duemilaventisei il giorno --- del mese di ---- nella sede Municipale del Comune di Avio.

Tra le parti:

- sig. Ivano Fracchetti nato a --- il --- domiciliato per la carica in Avio, presso la sede del Comune di Avio, Piazza Vittorio Emanuele III n. 1, P.IVA n. 00110390226 – il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco;

- sig. _____ nato a ----- il ----- in qualità di legale rappresentante dell'Associazione sportiva dilettantistica Avio calcio con sede in _____ P.IVA n. 00637760224;

- sig. sig. _____ nato a ----- il ----- in qualità di legale rappresentante dell'Associazione sportiva dilettantistica Junior sport Avio con sede in _____ P.IVA n. 94003120220;

Premesso che:

- con deliberazione n. __ di data __ la Giunta comunale, per tutte le motivazioni esposte nella stessa che qui si richiamano integralmente, ha approvato il presente schema di convenzione per la concessione in uso e affidamento della gestione alle Associazioni sportive dilettantistiche Avio Calcio e Junior Sport Avio dell'impianto sportivo "Umberto Calliari" e annessi palazzina servizi e circolo ricreativo, che accettano, alle condizioni

negoziali specificate negli articoli che seguono.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue.

Art.1 Premesse

Si approvano specificamente le premesse che si intendono far parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per quanto non allegato.

Art. 2 Oggetto e finalità

Mediante stipula del presente atto il Comune di Avio concede in uso e affida la gestione alle Associazioni Avio Calcio e Junior Sport Avio dell'impianto sportivo "Umberto Calliari" e annessi palazzina servizi e circolo ricreativo, che accettano, alle condizioni negoziali specificate negli articoli che seguono.

Gli spazi e le strutture oggetto di concessione sono individuati nella planimetria rappresentativa allegata sub lettera "A" e costituiscono il compendio immobiliare contraddistinto dalla p.ed. 1666, bene del patrimonio indisponibile in quanto impianto sportivo.

Resta fermo che i locali del circolo ricreativo, durante il periodo di apertura della piscina comunale, saranno utilizzati in via esclusiva dal gestore della stessa.

In allegato al verbale di consegna verranno indicati in un apposito elenco i beni mobili, le strutture e gli impianti concessi in uso dal Comune alle due associazioni.

La gestione dell'impianto è finalizzata a realizzare i seguenti obiettivi:

- promuovere la pratica sportiva, in particolare della disciplina dell'atletica leggera/ del calcio e favorire l'educazione della cittadinanza ed in particolare dei giovani ai valori sportivi;

- valorizzare le forme associative ed in particolare quelle sportive operanti nel territorio comunale;

- realizzare, in adesione al principio di sussidiarietà, una gestione partecipata dei servizi di interesse generale di natura sociale;

- conseguire una conduzione dell'impianto sportivo con oneri progressivamente ridotti a carico del Comune all'insegna dei principi di economicità e di conseguimento del valore pubblico.

Art. 3 Uso degli impianti

I soggetti gestori si conformano ai seguenti criteri d'uso dell'impianto sportivo:

- i concessionari devono osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto;

- gli impianti devono essere utilizzati in modo corretto e con diligenza per il solo esercizio di attività sportive compatibili, salvo i casi eccezionali formalmente e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale;

- l'impianto sportivo di proprietà comunale è destinato ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, il tutto compatibilmente con la destinazione d'uso dello stesso;

- l'uso pubblico della struttura sportiva è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e dev'essere dunque garantito a tutti i cittadini;

- l'uso della struttura sportiva deve essere garantito anche alle società e associazioni sportive non affidatarie, previa richiesta ufficiale e successiva autorizzazione del gestore, compatibilmente con le attività già

ovvero di adeguamento a norme di sicurezza pubblica rivestono carattere di urgenza e di prevalenza su ogni altro tipo di intervento e saranno a carico dell'Amministrazione, salvo diversamente concordato.

L'uso comune della palazzina servizi e del circolo/bar da parte delle Associazioni sportive Avio Calcio A.S.D. e Junior Sport Avio A.S.D., comporta l'assunzione degli oneri di manutenzione ordinaria e gestione e il diritto ai relativi proventi nelle quote di riparto in accordo tra le due Associazioni.

Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta di danni verso il Comune.

Art. 4 Durata

La convenzione decorre dal 01.07.2026 con durata fino al 31.12.2028, rinnovabile su accordo tra le parti, previa adozione di apposito provvedimento amministrativo.

Art. 5 Obblighi dei concessionari.

Con la presente concessione sono affidate ai concessionari le incombenze connesse al funzionamento, alla vigilanza ed alla manutenzione degli impianti e delle strutture di cui all'articolo 1, e in particolare:

- apertura e chiusura dei medesimi in occasione dei diversi utilizzi ed obbligo di custodia per gli spazi chiusi o recintati;
- assistenza ai fruitori degli impianti;
- vigilanza sul corretto uso delle strutture e delle attrezzature durante l'uso;

- responsabilità nel funzionamento delle luci, sia esterne che dei locali interni, e dell'impianto di riscaldamento;
- pulizia di tutte le aree date in concessione con esclusione delle aree verdi che richiedono interventi di potatura, sfalcio o manutenzione, in quanto di competenza dell'Amministrazione comunale;
- manutenzione ordinaria della struttura sportiva e annesse attrezzature, secondo quanto stabilito in via generale dalla normativa che trova applicazione per le locazioni e comunque con effettuazione di quel complesso di operazioni, eseguite secondo necessità o preventivamente, indispensabili per mantenere in efficienza le strutture e le attrezzature;
- assicurare il rispetto del vincolo di destinazione per attività sportiva degli immobili realizzati attraverso il finanziamento ai sensi della legge provinciale sullo sport;
- vigilare e segnalare al Comune eventuali guasti, danni o anomalie accertate negli impianti;
- altre prestazioni specifiche indicate nei commi e articoli successivi.

Entrambe le associazioni affidatarie assumono gli oneri relativi alle seguenti utenze, per la quota corrispondente al proprio utilizzo: gas metano, corrente elettrica, acqua, telefono, impegnandosi alla voltura delle utenze entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Per quanto riguarda la TARIC – tariffa rifiuti, il pagamento grava sulle associazioni, con eventuale sostituzione da parte del Comune di Avio se previsto dalla normativa.

Le utenze verranno intestate direttamente all'Associazione Avio calcio con impegno dell'associazione Junior Sport a rimborsare la parte dei costi riferibili al proprio utilizzo con le modalità e tempi che saranno concordati tra le due associazioni (per la quota non coperta dal Comune ai sensi del successivo art. 8). In prima applicazione e fino a diverso accordo si stabilisce un importo a carico dell'Associazione Junior Sport Avio di € 1.000 con scadenza giugno e € 1.000 con scadenza dicembre di ogni anno.

Art. 6 Responsabilità dei gestori

I gestori sono responsabili dei danni o inconvenienti derivanti dall'uso della struttura da parte degli associati, esclusivamente nei limiti delle proprie responsabilità e in caso di dolo o colpa, restando esclusa ogni responsabilità per eventi non imputabili ai gestori stessi o derivanti da cause di forza maggiore.

Resta altresì esclusa la responsabilità dei gestori per danni riconducibili a difetti strutturali dell'impianto o a carenze manutentive di competenza dell'Amministrazione, la quale mantiene le proprie responsabilità dirette e indirette per tali ambiti.

Il terzo utilizzatore diverso dal socio dell'Associazione risponde direttamente e personalmente dei danni arrecati alla struttura e per RCT.

A tal fine sono predisposti appositi Disciplinari (allegati alla presente alle lettere "B" e "C") di utilizzo dell'impianto dei quali deve essere data ampia pubblicità all'interno della struttura sportiva ai fini della loro compiuta conoscenza, che recano obblighi, responsabilità e sanzioni a carico dell'utilizzatore a qualunque titolo.

In relazione a quanto sopra e nei limiti previsti entrambi i gestori, ciascuno per la parte di propria competenza, in particolare:

- rispondono di tutti i danni e deterioramenti prodotti alle strutture, alle attrezzature e agli impianti esclusivamente per dolo o colpa degli associati, restando espressamente esclusi i danni e il deterioramento derivanti dal normale uso, dall'usura fisiologica o dal naturale deperimento dei beni;
- limitano l'accesso alla struttura a un numero adeguato di utenti in base alla capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza, igienico sanitarie e di sicurezza evitando incidenti e/o danni causati dal sovraffollamento.

Il gestori assumono, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da questi designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti e delle attrezzature.

I gestori, con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, si obbligano a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata della medesima, un'adeguata copertura assicurativa con massimale unico pari almeno ad euro 5.000.000,00 per sinistro contro rischi di:

- responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi – tra i quali l'Amministrazione comunale – in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata;
- responsabilità civile verso prestatori di lavoro per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta nella struttura sportiva (inclusi

soci o prestatori di lavoro, subordinati e parasubordinati di cui il gestore si avvalga), comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'eventuale inoperatività delle polizze delle quali è consegnata copia all'Amministrazione comunale, non esonera i gestori dalle responsabilità su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto in tutto o in parte dalle polizze assicurative.

I locali, le strutture e gli altri beni affidati in gestione sono assicurati a cura del Comune contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed altri rischi accessori.

Art. 7 Oneri a carico del Comune di Avio

Al Comune competono:

- la manutenzione straordinaria delle strutture e delle attrezzature;
- la manutenzione del defibrillatore, degli impianti e dispositivi di sicurezza, inclusi estintori, idranti e presidi antincendio;
- la manutenzione della centrale termica, con la responsabilità tecnica e manutentiva;
- l'assicurazione degli immobili secondo quanto previsto dal precedente art. 6;
- l'installazione di eventuali sistemi di efficientamento energetico, inclusi dispositivi automatici di accensione e spegnimento delle luci (es. sensori di presenza) negli spogliatoi e negli spazi comuni;
- il lavaggio delle tribune da effettuarsi tendenzialmente con cadenza semestrale.

Gli adeguamenti delle strutture a normative obbligatorie inerenti anche alla sicurezza degli immobili e degli impianti competono al Comune.

L'Amministrazione ha comunque piena facoltà di valutare e decidere, acquisendo il parere non vincolante dei concessionari, in merito agli interventi da effettuare.

Il Comune si impegna inoltre a sostituire, secondo le disponibilità di bilancio ed entro il 2027, i fari di illuminazione con dei nuovi corpi illuminanti a risparmio energetico e a valutare l'installazione, in accordo con le Associazioni, un sistema di accesso controllato con tessera / applicazione / codice o strumenti analoghi.

L'esecuzione a carico dell'Amministrazione comunale di tali interventi di manutenzione straordinaria sarà posta a carico dei gestori nel caso in cui la necessità di detti interventi sia derivata da inottemperanza da parte del gestore alle operazioni di ordinaria manutenzione, o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte dello stesso.

L'Amministrazione comunale ritiene, come motivato nella deliberazione n. [REDACTED] di data [REDACTED], di compensare parzialmente gli oneri gestionali (utenze, compresi i costi iniziali, manutenzioni, pulizie), riconoscendo alle associazioni l'importo complessivo annuo di € 18.000,00 comunque fino al massimo della quota pari al 70% della spesa sostenuta, compatibilmente con le disponibilità a bilancio.

A livello gestionale si stabilisce che il pagamento avverrà esclusivamente a favore dell'Associazione Avio Calcio (intestataria delle utenze), che sarà anche l'unica titolata a richiedere il pagamento, potendo a tal fine presentare anche spese sostenute dall'Associazione Junior Sport.

L'importo sarà erogato con un acconto pari al 50% entro il mese di marzo dell'anno di riferimento e a saldo a seguito di rendicontazione.

L'importo pari alla differenza tra le somme complessivamente sostenute tra le due associazioni per le spese di gestione e il contributo comunale sarà poi oggetto di riparto tra le associazioni in base agli accordi presi tra le stesse.

Art. 8 Proventi della gestione

I gestori sono autorizzati a incassare i proventi derivanti:

- dall'applicazione delle tariffe d'uso dell'impianto sportivo approvate dal Comune;
- dalla pubblicità (sponsor, altro) impegnandosi al pagamento delle relative imposte, diritti e canoni;
- dalla conduzione diretta o indiretta del circolo, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia.

Tali proventi saranno suddivisi tra le due associazioni concessionarie secondo quanto stabilito in accordo tra le stesse.

Art. 9 Contributi ordinari

Secondo quanto previsto dall'art.12 del vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e ad enti e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 30.07.2024, quale contributo ordinario per l'attività e per gli investimenti l'Amministrazione concede, compatibilmente con le disponibilità a bilancio, un contributo pari ad euro 7.000,00 all'associazione Avio calcio e pari ad euro 5.500,00 all'associazione Junior sport Avio a copertura delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari per

attuare la propria attività sociale e realizzare iniziative e manifestazioni rientranti nell'attività ordinaria.

Tale contributo sarà erogato con le modalità previste di anno in anno per le associazioni beneficiarie del contributo ordinario per attività; le due associazioni non potranno presentare domanda per la concessione di contributo ordinario.

In ragione della concessione di tali contributi le associazioni si impegnano ad attuare le seguenti iniziative o partecipare ai seguenti progetti:

- partecipazione al progetto "Scuola e Sport", organizzato in collaborazione con l'Agenzia sport Vallagarina o ad altri progetti analoghi da concordare con l'Istituto comprensivo di Avio;

- organizzazione, anche in accordo tra loro, di attività estive conciliative per una durata complessiva di almeno due settimane, al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti tali da garantirne la sostenibilità;

- non aumentare per la stagione sportiva 2026-2027 la tariffa applicata alle attività rivolte ai minorenni rispetto a quella applicate nell'anno 2025-2026 e, successivamente, per tutta la durata della convenzione, non aumentare le tariffe applicate alle attività rivolte ai minorenni oltre il 10% rispetto a quelle applicate nell'anno 2025-2026, salvo eventi imprevedibili, da valutarsi in accordo con l'Amministrazione;

- prevedere agevolazioni e scontistiche per le famiglie, a partire dal secondo figlio.

Laddove l'associazione Junior sport Avio si rendesse inadempiente al pagamento della propria quota ai sensi del precedente art. 5 ultimo comma nei confronti dell'associazione Avio calcio, il Comune, su richiesta di

quest'ultima ed esperito un contraddittorio tra le parti, potrà erogare il contributo ordinario di cui al presente articolo spettante alla Junior sport Avio all'associazione Avio calcio, fino a concorrenza del debito.

Art. 10 Gestione della sicurezza

Per tutta la validità della presente convenzione, i gestori assumono precisi obblighi in materia di prevenzione incendi, di primo soccorso e di emergenza in generale ai sensi del D.M. 18 marzo 1996, D.Lgs. n.81/2008 e D.Lgs. n.106/2009 e di tutte le norme vigenti.

I gestori della struttura devono farsi carico in particolare, a titolo meramente esemplificativo, di:

- garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- mantenere in efficienza una cassetta di pronto soccorso nel rispetto delle prescrizioni di legge, reintegrando il materiale utilizzato, adoperandosi in caso di infortunio perché quanto necessario sia facilmente reperibile.

Art. 11 Risoluzione e diritto di recesso

Il Comune di Avio ha la facoltà di risolvere la convenzione in caso di grave inadempimento rispetto agli obblighi della presente convenzione.

In caso di risoluzione della presente convenzione rimane l'obbligo in capo al gestore uscente di conduzione della struttura sportiva sino alla consegna al nuovo gestore.

L'Amministrazione comunale inoltre può recedere dalla convenzione esclusivamente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, che

dovranno essere adeguatamente motivati, in qualsiasi momento dell'esecuzione.

In tal caso l'Amministrazione comunale regolerà con il gestore i profili economico-finanziari relativi al periodo intercorrente tra la data del recesso e quella della naturale scadenza della convenzione.

I gestori possono comunicare in ogni momento all'Amministrazione comunale il recesso dalla presente convenzione in caso di gravi motivi riconducibili al venir meno delle condizioni necessarie e sufficienti per garantire le attività e gli scopi di cui allo statuto del gestore. I gestori comunicano al Comune il recesso dalla presente convenzione tramite lettera a/r o PEC con almeno tre mesi di anticipo.

Art. 12 Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'esecuzione della presente convenzione sono possibilmente definite in via bonaria tra l'Amministrazione comunale e i gestori.

Art. 13 Norme finali

Le parti si impegnano a revisionare la presente convenzione, in particolare per i reciproci impegni economici, in caso di sopravvenienze non preventivabili all'atto della sottoscrizione della convenzione.

Le parti convengono che il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, e della tariffa parte II – art. 1, lett.b), del DPR n.131/1986.

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti ed obbligazioni in generale.

Il Comune di Avio ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e s.m. e del Reg. UE n.679/2016, informa l'Associazione che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto esclusivamente per l'esecuzione del rapporto negoziale e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, mentre i gestori nella persona del loro referente e rappresentante infra generalizzato, assumono l'obbligo espresso di rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione comunale (Codice di Comportamento) e delle misure di prevenzione della corruzione inserite nell'apposita sezione del P.I.A.O.

Art. 14 Disposizioni transitorie

Per l'anno 2026 l'art. 9 commi 1 e 2 si applica considerando il momento di sottoscrizione della presente convenzione; si stabilisce pertanto che resta fermo, per entrambe le associazioni, il 50% del contributo ordinario già concesso con deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 19.03.2026, sia per la parte attività che per la parte investimenti. Resta inoltre fermo, integralmente, l'anticipo del 30% del contributo, già liquidato.

Sarà inoltre riconosciuto il 50% del contributo previsto dall'art. 9 co. 1 della presente convenzione.

Per quanto concerne il rimborso parziale delle spese, ai sensi dell'art. 7, per l'anno 2026 lo stesso avverrà in maniera proporzionale alla durata e con versamento da parte dell'Amministrazione di un acconto pari al 50% entro due mesi dalla sottoscrizione della convenzione.

Si concorda infine che il costo dell'intervento di spazzolatura ordinaria del campo, da effettuare nell'estate 2026, sarà ripartito al 50% tra il Comune e

l'Associazione Avio Calcio. L'incarico sarà affidato dal Comune che tratterrà
la quota di competenza dal rimborso di cui al precedente comma.

Letto, accettato e sottoscritto.

COMUNE DI AVIO

Il Sindaco Ivano Fracchetti

A.S.D. AVIO CALCIO

Il legale rappresentante

A.S.D. JUNIOR SPORT AVIO

Il legale rappresentante